UNIVERSITÀ
DI PARMA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - DiMeC



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN

SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE

Sport Sciences, Physical Exercise and Human Health

(Classe L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive)

Versione OTTOBRE 2025

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1.1 Il presente Regolamento Didattico, di seguito denominato "Regolamento", specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea (altrimenti denominato “CdL”) in *Scienze Motorie, Sport e Salute* (classe L-22) (altrimenti denominato “SMSS”) e viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. 270/2004, nel D.M. 544/2007, nel D.M. 1648 del 19/12/2023 (riordino delle Classi di Laurea) e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo (DR 706 del 08/04/2025) e sue successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Per garantire la possibilità di revisioni annuali del corso nei limiti consentiti dal Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità specifiche e gli aspetti organizzativi relativi al CdL vengono riportati nel manifesto annuale degli studi.

1.3 Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte degli Organi accademici competenti.

Art. 2 – Organi di funzionamento

2.1 Il CdL SMSS è incardinato nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DiMeC) dell’Università degli Studi di Parma e retto dal Presidente e dal Consiglio di CdL (di seguito denominato “CCdL”). Il Presidente ed il CCdL esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
Fanno parte del CCdL i Professori di ruolo e Ricercatori di questo o altro Ateneo, che svolgano attività didattica ufficiale nel CdL, quanti ricoprono contratti ufficiali di insegnamento ed i rappresentanti degli studenti.

2.2 La Commissione Didattica del CdL, con funzioni consultive, è nominata dal CCdL. Essa è composta da almeno quattro membri scelti tra i Professori di ruolo di prima e seconda fascia ed i Ricercatori. Essa dura in carica due anni, ed è rinnovabile.
La Commissione:

- esamina e sottopone all’approvazione del CCdL le pratiche di trasferimento degli studenti; più specificamente, essa valuta la carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, proponendo l’anno di corso al quale iscrivere lo studente e l’eventuale debito formativo da assolvere;
- valuta e sottopone all’approvazione del CCdL le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
- propone all’approvazione del CCdL il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per attività formative non direttamente dipendenti dall’Università, acquisiti dallo studente con documentata certificazione; propone inoltre il riconoscimento di competenze ed abilità professionali, anche maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso;
- istruisce le proposte di progetti per l’orientamento all’accesso all’Università e guida alle

pre-iscrizioni, in collaborazione con le Scuole Secondarie;
- istruisce le proposte di organizzazione e attivazione di servizi didattici integrativi;
- su mandato del CCdL istruisce qualunque pratica attinente alla didattica per poi sottoporla alla valutazione del Consiglio.

2.3 Il Responsabile per l'assicurazione della qualità (RAQ) è nominato dal CCdL su proposta del Presidente fra i docenti afferenti al CdL SMSS e dura in carica quanto il Presidente. Il RAQ monitora il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, cura la redazione del Rapporto di Riesame da parte del Gruppo del Riesame (ex. GAV), propone azioni di miglioramento del CdL e ne controlla l'attuazione. Redige una relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta nel corso dell'anno e la trasmette al Presidente che ne assicura l'accesso ai componenti del Consiglio.

2.4 Il Gruppo del Riesame (GdR) è composto dal Presidente, dal RAQ, da almeno un docente, dal Manager per la Qualità della didattica e da almeno uno studente appartenente a questo CdL. La nomina del GdR è effettuata dal CCdL su proposta del Presidente, sentiti i Docenti e le rappresentanze studentesche. Il GdR presiede alla stesura del Rapporto di Riesame, individua e propone azioni di miglioramento del CdL. Può svolgere compiti istruttori ed organizzativi su incarico del Presidente e del Consiglio.

Art. 3 – Obiettivi formativi

3.1 Gli obiettivi formativi specifici, il quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e l'indicazione del profilo professionale di riferimento sono approvati dal CCdL e riportati nella Scheda Unica Annuale del CdL (SUA-CdS).

Art. 4 – Durata

4.1 La durata del CdL è di tre anni, per un totale di 180 CFU. La distribuzione dei CFU nelle diverse tipologie di attività formative è determinata dal CCdL ed è contenuta nel piano degli studi.

Art. 5 - Titolo di studio

5.1 Al compimento degli studi del CdL viene conseguito il titolo di "Dottore in Scienze Motorie, Sport e Salute".

5.2 Come supplemento al diploma del titolo di studio, il Dipartimento può rilasciare un certificato che riporta le principali caratteristiche relative al curriculum specifico dello studente. In base al curriculum formativo espletato possono inoltre essere acquisiti brevetti rilasciati dalle Federazioni Sportive convenzionate.

5.3 Le attività del CdL si svolgono nelle sedi dipartimentali e nelle sedi convenzionate; di norma le attività teorico-pratiche del corso inerenti alle discipline motorie e sportive si svolgono presso le strutture convenzionate con l'Università degli Studi di Parma e presso il CUS Parma.

Art. 6 - Crediti formativi universitari

6.1 Il CdL è organizzato con riferimento al credito formativo universitario, di seguito denominato credito (CFU).

6.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo. Tale impegno comprende le ore di didattica formale frontale e interattiva, lo studio individuale, o altre attività formative. Un credito equivale di norma a 7 ore di lezione frontale o interattiva, a 25 ore di *stage* o tirocinio, e a 12 ore di attività tecnico pratica (introdotta con il D.M. 1648 del 19/12/2023).

6.3 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame di profitto. L'acquisizione dei crediti è indipendente dal voto riportato nell'esame.

Art. 7 – Criteri di riconoscimento dei crediti

7.1 Gli studi compiuti per conseguire diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti dal CCdL su proposta della Commissione Didattica ai fini del conseguimento della Laurea.

7.2 Il CCdL può altresì riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario o attraverso la pratica sportiva, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

7.3 Il riconoscimento dei CFU avviene sulla base del parere della Commissione Didattica.

7.4 Sono riconosciuti i crediti acquisiti in altre sedi universitarie, in CdS della stessa classe o di altre classi, se conformi agli obiettivi formativi del CdL. Nel caso di riconoscimento di CFU acquisiti con una precedente carriera già conclusa si dispensa lo studente dal sostenere gli esami riconosciuti in toto, senza la convalida del relativo voto. La valutazione di tali requisiti è effettuata dalla Commissione Didattica, sentito il parere dei docenti interessati e quindi sottoposta all'approvazione del CCdL.

7.5 Con riguardo ai programmi di mobilità (Mobilità a fini di studio e di tirocinio), il riconoscimento dei CFU attribuiti alle attività formative (insegnamenti e/o tirocini) svolti e la convalida dei voti riportati viene effettuata della Commissione per la Mobilità Internazionale di Dipartimento, dopo la presentazione, da parte dell'interessato, della documentazione necessaria alla valutazione. La Commissione per la Mobilità Internazionale di Dipartimento trasmette alla Segreteria Studenti di Medicina i risultati della valutazione per il riconoscimento dei CFU.

Art. 8 - Requisiti di ammissione al Corso di studio

8.1 Per essere ammessi al CdL occorre essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

8.2. L'ammissione al primo anno di CdL è riservata ad un numero programmato di studenti. Il numero totale di posti disponibili è di anno in anno specificato nell'offerta formativa di Ateneo.

8.3 Gli studenti stranieri extracomunitari possono essere ammessi secondo le disposizioni in vigore e per il tramite delle competenti Autorità diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese; il numero di posti disponibili per gli studenti stranieri extracomunitari è di anno in anno specificato nell'offerta formativa di Ateneo.

8.4 Il riconoscimento degli studi universitari svolti in questo e in altri Corsi di Studi di questa come in altra Università è demandato al CCdL previo parere della Commissione Didattica.

8.5 I debiti formativi, verificati successivamente all'immatricolazione, devono essere sanati entro il primo anno di corso.

8.6 Gli studenti-atleti che rispettano i requisiti per la Dual Career, riportati nel "Regolamento status studentessa/studente atleta – Dual Career iscritti all'Università di Parma" (DR 2193 del 01/12/2022) e sue successive modifiche ed integrazioni, e conformemente alla recente risoluzione del Senato Accademico (Delibera SA/29-07-2025/111), possono presentare la richiesta d'iscrizione in sovrannumero.

Art. 9 Iscrizione ad anni successivi al primo

9.1 L'iscrizione ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altre sedi è demandata al CCdL previo parere della Commissione Didattica.

9.2 Ai sensi dell'art. 34 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo (DR n. 706 del 08/04/2025), lo studente che per un numero di anni consecutivi pari al doppio della durata del CdL non abbia sostenuto esami, decade dagli studi. Il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito della sola prova finale.

9.3 Sono ammessi a questo CdL studenti lavoratori e studenti impegnati a tempo parziale. Il presente regolamento acquisisce interamente la normativa contenuta nel Regolamento per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Parma (DR 1153/2015, prot. 26986 dell'11 maggio 2015) e nel Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 35 del DR 706 del 08/04/2025). Il CCdL, su proposta della Commissione Didattica, individua specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del CdL distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.

Art. 10 Passaggio a nuovi ordinamenti didattici

10.1 L'attivazione di nuovi Ordinamenti didattici avviene di norma in modo progressivo. Qualora dagli Organi competenti venga approvato un nuovo Ordinamento didattico del CdL la cui attivazione non sia progressiva, gli studenti, senza distinzione alcuna, verranno automaticamente arruolati nel nuovo Ordinamento. Il CCdL riesaminerà, ove necessario, le carriere scolastiche degli studenti già iscritti, ai fini del loro inquadramento nel nuovo

Ordinamento, in ciò seguendo sempre un criterio generale a vantaggio della progressione di carriera dello studente.

TITOLO II - LA FUNZIONE DIDATTICA

Capo I - Le attività didattiche

Art. 11 - Tipologia delle forme didattiche

11.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.
In linea generale, le forme didattiche sono così configurate:

- per gli insegnamenti sono previste lezioni, prove pratiche, esercitazioni, seminari, verifiche del livello di apprendimento ed esami;

- per gli *stage,* i tirocini e le attività tecnico pratiche è prevista la permanenza presso strutture universitarie, sportive, enti, palestre, istituzioni e aziende ufficialmente riconosciuti, svolgendo attività pratiche congruenti con gli obiettivi formativi del CdL.

11.2 Il CCdL può, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, attuare forme diversificate di didattica, anche mediante corsi a svolgimento estivo, serale o con l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'auto-apprendimento.

11.3 Le attività didattiche pratiche o di laboratorio, facenti parte dei singoli corsi integrati (di norma svolte presso le strutture di cui al precedente Art.5 comma 5.3), nonché quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione del CCdL anche presso qualificati enti, federazioni sportive o strutture pubbliche e private con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni. Le attività tecnico pratiche devono essere svolte in presenza, presso le sedi universitarie o in strutture convenzionate idonee, al fine di garantire l'effettiva acquisizione delle competenze pratiche e professionali.

11.4 Sempre con apposite convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione università-enti-imprese, verrà favorita l'effettuazione di *stage* o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso federazioni sportive, enti e imprese qualificate riconosciuti dal CdL. L'attività di *stage* o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

11.5 Nei limiti delle disposizioni ministeriali per i corsi in presenza, ed in ottemperanza a quanto disposto nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo (DR 706 del 08/04/2025), il CCdL può attuare forme di didattica a distanza coinvolgendo anche altri Corsi di Studio di questa Università o di differenti Atenei.

Art. 12 - Tipologia dei corsi e piano degli studi

12.1 Il CdL SMSS:

- si caratterizza attraverso insegnamenti direttamente riferiti alle attività motorie e sportive; comprende altresì attività didattiche negli ambiti biomedico, psico-pedagogico e socio-organizzativo, giuridico, sia nei loro aspetti di base, sia finalizzati agli specifici obiettivi del corso;

- prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività tecnico pratiche e laboratoriali e tirocini formativi presso impianti e organizzazioni sportive, enti, aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori (secondo quanto specificato nel precedente Art. 11), oltre a soggiorni di studio presso altre Università italiane ed estere nel quadro di accordi internazionali.

12.2 Tutti i corsi sono organizzati e coordinati dal CCdL nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di CFU.

12.3 L'articolazione degli insegnamenti è semestrale.

12.4 Gli insegnamenti si articolano secondo il piano degli studi annualmente definito dal Consiglio e disponibile presso gli appositi uffici e sul sito *web* del Dipartimento e sulle piattaforme informatiche d'Ateneo, secondo i tempi tecnici di immissione sullo stesso.

12.5 Ogni Docente potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica perché tengano lezioni su argomenti specifici inerenti agli obiettivi dell'insegnamento. Potrà altresì organizzare seminari, esercitazioni, tirocini con la collaborazione di esperti anche esterni all'Università.

12.6 Un insegnamento integrato può articolarsi in moduli didattici affidati a Docenti diversi, coordinati da un Coordinatore di insegnamento integrato.

12.7 L'identità di denominazione di insegnamento comuni a più CdL non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento. I programmi degli insegnamenti integrati, i testi consigliati e il materiale di consultazione sono riportati sul sito web del Dipartimento e sulle piattaforme informatiche di Ateno.

Art. 13 - Termini e modalità di programmazione delle attività didattiche

13.1 Il piano di studio ufficiale e le attività didattiche, così come illustrate nel presente Regolamento, si svolgono nell'ambito del calendario didattico di Ateneo.

13.2 L'orario delle lezioni è reso pubblico a cura del Presidente del CdL. L'orario di ricevimento dei docenti è reso pubblico a cura dei singoli Docenti.

13.3 I programmi delle attività formative, con indicazione delle finalità, dei contenuti disciplinari e delle fonti di studio consigliate, nonché della tipologia delle prove di valutazione,

sono riportati sulle piattaforme informatiche predisposte da questo Ateneo, a cura dei Coordinatori degli insegnamenti.

13.4 Il CCdL provvede, ogni anno, all'approvazione del manifesto degli studi per l'anno accademico successivo.

Art. 14 – Tutorato

14.1 Il tutorato è volto ad orientare ed assistere gli studenti nel loro percorso didattico, a prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi ed a promuovere una proficua partecipazione alla vita universitaria. Esso è svolto da docenti del CdL.

14.2 Il percorso di tirocinio si avvale di *tutors di tirocinio* con competenze specifiche, eventualmente coadiuvati da studenti-tutor od altre figure professionali reclutate allo scopo.

14.3 Il CCdL propone i tutori in conformità a quanto disposto nel Regolamento Didattico di Ateneo. Possono svolgere attività di tutorato di orientamento o di tutorato di tirocinio i Professori e i Ricercatori, i dottori di ricerca, i laureati con adeguati requisiti, i cultori della materia, nonché gli operatori professionali delle strutture convenzionate o comunque in rapporto con il CdL.

Capo II - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

Art. 15 - Calendario accademico

15.1 Le lezioni del primo semestre, di norma, iniziano il primo ottobre e terminano entro il 31 gennaio. Le lezioni del secondo semestre, di norma, iniziano il primo marzo e terminano entro il 15 giugno.

15.2 Ogni anno di Corso è articolato in due semestri opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami. Le attività didattiche nell'ambito del semestre possono essere ulteriormente suddivise in moduli, al fine di agevolare l'apprendimento dello studente.

15.3 Il CCdL stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per l'anno accademico successivo, secondo i tempi del calendario delle attività didattiche di Ateneo.

Art. 16 - Calendario degli esami di profitto

16.1 Il calendario degli esami di profitto deciso dal CCdL viene emanato annualmente.

16.2 Gli appelli di esame non possono essere soppressi o anticipati se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno. Nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo (DR 706 del 08/04/2025; Art 41, comma 9) ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità.

Art. 17 - Tipologia e finalità delle prove di valutazione

17.1 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti avvengono in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e si distinguono in:

- *esami di profitto*, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie non certificative;
- *prova* finale. Esplicitazioni ulteriori circa la prova finale sono contenute nel successivo Art. 19.

17.2 Il programma ufficiale dell'insegnamento esplicita le modalità di valutazione previste (ad es: prova pratica, prova orale, test a risposta multipla, impostazione di protocolli).

17.3 L'esame è individuale. In ciascuna sessione lo studente in regola con la propria posizione amministrativa potrà sostenere tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità, con le limitazioni previste dal piano degli studi.

17.4 Ai fini dell'ammissibilità a sostenere gli esami, la verifica della posizione amministrativa individuale presso gli Uffici competenti, il rispetto delle eventuali propedeuticità e delle regole stabilite in materia di esami dal Regolamento Didattico di Ateneo, e la verifica di quant'altro a tal fine rilevante, è compito e responsabilità esclusivi dello studente.

Art. 18 – Propedeuticità

18.1 È prevista la propedeuticità culturale dei corsi. Tale propedeuticità è demandata al Coordinatore dell'insegnamento il quale, sentita la Commissione Didattica, la espliciterà agli studenti nei modi e forme che riterrà più opportune ed efficaci.

Art. 19 – Prova finale

19.1 La prova finale è costituita da due parti:

1) la presentazione critica e commento di una pubblicazione scientifica o l'elaborazione di una tesi scritta originale, sperimentale o compilativa; scelta concordata e approvata dal Docente ed eventuale Tutore coinvolti.
2) la realizzazione di un progetto tecnico pratico con contenuti professionalizzanti

Nella valutazione della prova finale, la Commissione di laurea terrà conto dei contenuti specifici, della qualità della presentazione e del tipo di prova scelto dallo studente.

19.2 Le modalità di ammissione alla prova finale sono di seguito esplicitate nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo (DR 706 del 08/04/2025):

19.2.1 Segnalazione di inizio periodo di tesi da parte dello studente/laureando.
È compito del laureando prendere contatto con un docente di insegnamento ufficiale di riferimento, che fungerà poi da Relatore, in un tempo congruo per iniziare il lavoro di elaborazione della tesi.
È sempre compito del laureando presentare al Presidente del CdL l'argomento della tesi mediante una scheda (MOD0.1) firmata dal docente Relatore, titolare della disciplina di

insegnamento prescelta, 3 mesi prima della data presunta di discussione. Il Relatore sarà responsabile del rispetto di tale periodo.

19.2.2 Conferma ed iscrizione on line

Gli appelli per gli esami di laurea saranno disponibili on line con cadenza annuale sulle piattaforme informatiche di Ateneo.
Il laureando deve obbligatoriamente iscriversi all'esame di laurea un mese prima della sessione prevista.
Il laureando dovrà essere valutato positivamente sulle attività tecnico pratiche connesse alla prova finale. Una opportuna commissione, stabilita dal CCdL, valuterà la qualità dell'elaborato prodotto dal Laureando su un progetto tecnico pratico svolto in presenza, presso le sedi universitarie o in strutture convenzionate idonee, al fine di verificare il livello di acquisizione e la capacità di applicazione delle competenze pratiche e professionali.
L'appello dell'esame di laurea sarà disponibile on line nel sito web del CdL e comunque sulle piattaforme informatiche di Ateneo alla voce "iscrizione agli esami" - Prova finale. Ad iscrizione avvenuta, il laureando riceverà per via informatica una conferma dell'avvenuta iscrizione.
La Segreteria Studenti provvederà a trasmettere al Presidente del CdL l'elenco degli iscritti e relativo Relatore (anche su file).
Sarà cura del Presidente del CdL indicare il nominativo del Controrelatore e trasmettere il suddetto elenco direttamente ai Controrelatori coinvolti nell'appello di laurea ed alla Segreteria Studenti. Ogni Controrelatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente o al Coordinatore la sua eventuale indisponibilità a partecipare alla seduta di laurea, indicando contestualmente un sostituto.
L'elenco definitivo dei Relatori e dei Controrelatori verrà inserito on line a disposizione degli studenti.

19.2.3 Commissione di laurea

La Commissione di laurea è indicata dal Presidente del CdL ed è nominata dal Direttore di Dipartimento.
La Commissione di laurea è di norma composta da 11 membri, di cui almeno 5 docenti ufficiali del CdL; la Commissione non può essere composta da meno di 5 membri, di cui almeno 3 docenti di ruolo del CdL.
La Commissione è presieduta dal Presidente del CdL o da un suo delegato.

19.2.4 Relatore

Il Relatore è un docente di un insegnamento ufficiale del CdL che garantisce la validità della dissertazione del candidato per il conseguimento del titolo dottorale ed è responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel modulo di richiesta tesi.
Per particolari situazioni può essere indicato un 2° Relatore anche di altro Dipartimento o altra Università, anche straniera, ma comunque dotato di riconosciuta competenza accademica. Questo 2° Relatore può partecipare ai lavori della Commissione, ma non può contribuire alla decisione del voto di laurea.

19.2.5 Tutore

Il Tutore è una persona competente che affianca il laureando nello svolgimento della tesi. Il Tutore può essere, oltre che un docente ufficiale del CdL, un professore a contratto, titolare

di attività didattica elettiva, dottorando, assegnista di ricerca, ospedaliero, tutore di tirocinio, esperto appartenente a laboratori e centri di ricerca di altre istituzioni anche straniere, cultore della materia.
Il Tutore, quando presente, deve essere indicato dal Relatore e può far parte della Commissione di laurea, ma non può contribuire alla decisione del voto di laurea.

19.2.6 Controrelatore
Deve essere nominato un Controrelatore nel caso in cui lo studente abbia scelto come prova finale una tesi di tipo compilativo o sperimentale.
Il Controrelatore è di norma un docente del Corso che fa parte della Commissione di laurea con il compito di aprire e stimolare la discussione in seduta di laurea, dopo la presentazione dell'elaborato da parte del laureando. Il Controrelatore può essere anche un docente a contratto o un cultore della materia. È indicato dal Presidente del CdL e riceve dal laureando una copia della tesi entro i termini sotto stabiliti.
Il Controrelatore, quando presente, può far parte della Commissione di laurea e contribuisce alla decisione del voto di laurea.

19.2.7 Termine degli esami di profitto e di consegna della tesi
Il termine per il superamento degli esami di profitto e per l'eventuale consegna della tesi di tipo sperimentale/compilativa presso la Segreteria Studenti è di almeno 12 giorni prima dell'esame di laurea. La mancata consegna della tesi, ove prevista, alla Segreteria Studenti entro i termini previsti comporterà l'esclusione dall'esame di laurea.
La Segreteria Studenti tratterrà una copia della tesi, ove prevista, per l'archiviazione e il laureando dovrà consegnare al più presto le copie destinate al Relatore e al Controrelatore.
Sarà cura del laureando, al momento dell'esame, consegnare al Presidente della Commissione di laurea una copia dell'elaborato, se trattasi di tesi sperimentale o compilativa, che gli sarà restituita al termine della proclamazione.

19.2.8 Tesi
La tesi è di norma redatta in lingua italiana; può essere redatta in inglese e in tal caso deve essere allegato il riassunto in italiano ed avere il titolo sia in italiano che in lingua straniera.
La tesi deve sempre comprendere un riassunto.
Il frontespizio della tesi va compilato secondo il fac-simile fornito dalla Segreteria Studenti.
È compito della Segreteria Studenti inviare quanto prima ai componenti della Commissione, esclusivamente per via informatica, la convocazione e il quadro della seduta.

19.2.9 Voto di Laurea
Al voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiranno la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari (espressa in centodecimi) e i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi. In particolare, l'impegno effettivo dello studente nella realizzazione della tesi, cui deve farsi garante il Relatore, nonché la capacità espositiva del candidato verranno valutati fino ad un massimo di 6 punti per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2018-2019. In deroga a questo regolamento i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi saranno al massimo 8 per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2014- 2015 fino al A.A. 2017-2018 compreso.
Il consiglio di Corso di Studio ha inoltre stabilito di attribuire:

- un bonus sul voto di laurea (fino a un massimo di 2 punti) agli studenti che abbiano ottenuto almeno 12 CFU nel primo anno di studi (valido per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2014-2015 fino al A.A. 2017-2018 compreso);
- un bonus sul voto di laurea (fino a un massimo di 2 punti) agli studenti che abbiano ottenuto almeno 40 CFU nel primo anno di studi (valido per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2018-2019
- un bonus sul voto di laurea (fino ad un massimo di 2 punti) per gli studenti che si laureano in corso (valido per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2013-2014);
- un bonus sul voto di laurea (fino ad un massimo di 2 punti) per gli studenti che abbiano maturato CFU all'estero per una mobilità ai fini di studio o di tirocinio autorizzato dal CCdL (valido per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2013-2014);
- un bonus sul voto di laurea di 1 punto per gli studenti che partecipano alle attività delle rappresentanze studentesche nei vari Organi dell'Ateneo, del Dipartimento e del CdL.

In deroga a questo regolamento, il computo del voto di laurea degli studenti immatricolati prima dell'A.A. 2013-2014 è riportato nella seguente tabella:

Carriera	Punti aggiuntivi alla media aritmetica dei voti degli esami curriculari
In corso + lodi	11
In corso	10
1 anno fuori corso ± lodi	8-9
2 anni fuori corso ± lodi	6-7
3 anni fuori corso ± lodi	4-5

La lode viene riconosciuta con il consenso di tutti i commissari se il candidato raggiunge o supera, nella somma complessiva delle valutazioni, il punteggio di 110.
La menzione d'onore può essere aggiunta alla lode se la somma complessiva raggiunge o supera il punteggio di 120.

Art. 20 Frequenza ai corsi

20.1 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal CdL. Viene imposta la frequenza obbligatoria ai tirocini formativi: la verifica della frequenza è affidata al tutor della struttura ospitante lo studente. Il Tutor è tenuto a compilare un giudizio scritto sull'attività svolta dallo studente.

Art. 21 Norme Finali

21.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti didattici di Dipartimento, al Regolamento Didattico di Ateneo (DR 706 del 08/04/2025) ed allo Statuto dell'Università degli Studi di Parma.

Parma, 30 ottobre 2025